

Fatture per operazioni inesistenti

**definizione – onere della prova –
effetti**

Roberto D'AMICO

Emanuele MUGNAINI

Fatture per operazioni inesistenti: tipologia

inesistenza oggettiva:

- quando le fatture documentano un'operazione mai realizzata completamente (**inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale**)
- quando le fatture documentano un'operazione mai realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (**inesistenza oggettiva relativa o parziale**)

inesistenza soggettiva: indicazione mendace dei soggetti che hanno partecipato all'operazione

Fatture per operazioni inesistenti



Fatture oggettivamente inesistenti – onere della prova

Corte di Cassazione, ordinanza n. 1278 del 06/10/2020 (dep. 22/01/2021)

*«Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di nomofilachia che l'Amministrazione finanziaria, ove contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, **ha l'onere di provare** che l'operazione commerciale documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, **indicando gli elementi presuntivi o indiziari** sui quali fonda la contestazione, mentre è **onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili**, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.*

Più in dettaglio, la dimostrazione a carico dell'amministrazione è raggiunta qualora siano forniti validi elementi - che, alla stregua dell'art. 39, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 54, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi - per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino «in modo certo e diretto» la «inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati» ovvero la «inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione».

Nell'ordinamento tributario, infatti, gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici le quali, proprio a mente degli univoci precetti dettati dai citati art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono idonee, di per sé sole considerate, a fondare il convincimento del giudice.»

Fatture per operazioni inesistenti



Fatture oggettivamente inesistenti – onere della prova

Corte di Cassazione, ordinanza n. 1278 del 06/10/2020 (dep. 22/01/2021)

Alla stregua: allo stesso modo, con lo stesso criterio (dizionario Corriere della Sera) - al livello, al grado di valore (dizionario Treccani)

ARTICOLO 39 D.P.R. 600/73, COMMA 1 LETT. C

se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

ARTICOLO 54 D.P.R. 633/72, COMMA 3

L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso.

Fatture per operazioni inesistenti



Fatture oggettivamente inesistenti – onere della prova

Corte di Cassazione, sentenza n. 16338 del 17/07/2014

«Pertanto deve essere confermato il principio di diritto secondo cui, il Giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e art. 40 (in materia di n.DD.), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2 (in materia di IVA), dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell'art. 2727 c.c. e segg. e art. 2697 c.c., comma 2 (cfr. Corte Cass. 5 sez. 23.4.2010 n. 9784; id. 5 sez. n. 4306 del 23/02/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012).

Alla stregua del principio di diritto enunciato il motivo in esame, ove inteso ad affermare che l'onere probatorio della Amministrazione finanziaria può ritenersi assolto mediante indizi che determinino una mera "verosimiglianza" e non anche una prova presuntiva della simulazione assoluta della operazione commerciale, deve ritenersi infondato.»

Fatture per operazioni inesistenti



Fatture oggettivamente inesistenti – onere della prova

Corte Costituzionale, sentenza 21/01/2000, n. 18

«Il valore probatorio delle dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione finanziaria nella fase dell'accertamento è, infatti, solamente quello proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione.»

Corte di Cassazione, Sentenza 05/05/2011 n. 9876

«... tali dichiarazioni del terzo possono, nel concorso di particolari circostanze ed in ispecie quando abbiano valore confessorio, integrare non un mero indizio, ma una prova presuntiva, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., idonea da sola ad essere posta a fondamento e motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica, da parte dell'amministrazione finanziaria.»

Fatture oggettivamente inesistenti – effetti

Art. 8 (Misure di contrasto all'evasione), comma 1, DI del 02/03/2012 n. 16

«Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: "4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi"»

Fatture oggettivamente inesistenti – effetti

Art. 8 (Misure di contrasto all'evasione), comma 2, DL del 02/03/2012 n. 16
«Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»

Fatture soggettivamente inesistenti

Corte di Cassazione, ordinanza n. 19169 del 12/05/2021 (dep. 06/07/2021)

«L'art. 8, comma 1, del d.l. 16/2012 non concerne i costi relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti (Cass., sez. 5, 19 dicembre 2019, n. 33915), mentre trova applicazione per i costi relativi a fatture soggettivamente inesistenti, in quanto in tale seconda ipotesi il costo riportato in fattura è effettivo e, di regola, non è utilizzato per la commissione di alcun reato (Cass., sez. 5, 30 dicembre 2019, n. 34727).

Si è, quindi, chiarito che, in tema di "imposte sui redditi", ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis, della L. n. 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in I. n. 44 del 2012), che opera, in ragione del comma 3 della stessa disposizione, quale "jus superveniens" con efficacia retroattiva "in bonam partem", sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una "frode carosello"), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che detti costi siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo (Cass., 6-5, 6 luglio 2018, n. 17788).

Fatture per operazioni inesistenti



Fatture soggettivamente inesistenti

Corte di Cassazione, ordinanza n. 27745 del 12/05/2021 (dep. 12/10/2021)

«D'altra parte, se si ritenesse che siano sufficienti pochi indizi, non gravi, non precisi e non concordanti perché possa integrarsi la presunzione semplice di conoscenza o conoscibilità della frode, gli imprenditori sarebbero eccessivamente timorosi e potrebbero essere indotti a non rischiare, decidendo di non concludere motti affari, con grave nocumento per i traffici commerciali e quindi per l'economia in generale»

Fatture per operazioni inesistenti



IVA DOVUTA SULLE FATTURE EMESSE

Art. 21 D.P.R. 633/72

«1. ... La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente

...

7. Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.»

Corte di Cassazione, sentenza n. 27637 del 24/11/2020 (dep. 12/10/2021)

«Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto al quale dovrà attenersi il giudice del rinvio: «La fattura concernente operazioni inesistenti e scontata in banca al fine di ottenere un'anticipazione sul credito rappresentato dal documento contabile deve ritenersi messa in circolazione, essendosi verificato lo spossessamento in favore dell'ente creditizio (che può incassare il credito in nome e per conto dell'emittente, ma anche nel proprio interesse). Tale fattura è, dunque, emessa ai sensi dell'art. 21, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, indipendentemente dalla formale consegna o spedizione alla controparte e l'emittente, la cui buona fede va senz'altro esclusa, è tenuto al versamento dell'IVA relativa ai sensi del settimo comma della citata disposizione, salva la prova dell'eliminazione degli effetti pregiudizievoli per l'Erario derivanti dalla utilizzazione del documento contabile»

IVA DOVUTA SULLE FATTURE EMESSE

Corte di Cassazione, ordinanza n. 26983 dep. 22/10/2019

«l'emittente di fatture fittizie non può giovare dell'emissione di una nota di credito per evitare il pagamento dell'IVA indebitamente fatturata perché <<in tema di IVA, la speciale procedura di variazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26, presuppone necessariamente, come si desume univocamente dalla considerazione della funzione perseguita dalla norma, che l'operazione per la quale sia stata emessa fattura, da rettificare perché venuta meno in tutto o in parte in conseguenza di uno degli specifici motivi indicati nel secondo comma della norma stessa, sia una operazione vera e reale e non già del tutto inesistente.»

DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA

SENTENZA DELLA CORTE UE DEL 21 GIUGNO 2012 - CAUSE RIUNITE C-80/11 E C-142/11

«36. Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), 220, punto 1, e 226 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale in base alla quale l'amministrazione fiscale nega ad un soggetto passivo il diritto di detrarre, dall'importo dell'IVA di cui egli è debitore, l'importo dell'imposta dovuta o versata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che l'emittente della fattura correlata a tali servizi, o uno dei suoi subfornitori, ha commesso irregolarità, senza che detta amministrazione dimostri che il soggetto passivo interessato fosse a conoscenza di tale comportamento irregolare o che vi abbia contribuito egli stesso.

45. Di conseguenza, è possibile negare al soggetto passivo il beneficio del diritto a detrazione solamente sulla base della giurisprudenza risultante dai punti 56-61 della citata sentenza Kittel e Recolta Recycling, secondo cui occorre dimostrare, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo, al quale sono stati forniti i beni o i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che tale operazione si iscriveva in un'evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore a monte.

47. Non è invece compatibile con il regime del diritto a detrazione previsto dalla suddetta direttiva, come ricordato ai punti 37-40 della presente sentenza, sanzionare con il diniego di tale diritto un soggetto passivo che non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l'operazione interessata si iscriveva in un'evasione commessa dal fornitore, o che un'altra operazione nell'ambito della catena di fornitura, anteriore o posteriore a quella realizzata da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell'IVA (v., in tal senso, sentenze citate Optigen e a., punti 52 e 55, nonché Kittel e Recolta Recycling, punti 45, 46 e 60).

DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA

SENTENZA DELLA CORTE UE DEL 21 GIUGNO 2012 - CAUSE RIUNITE C-80/11 E C-142/11

«51. Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), e 273 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale in base alla quale l'amministrazione fiscale nega il diritto a detrazione con la motivazione che il soggetto passivo non si è assicurato che l'emittente della fattura correlata ai beni a titolo dei quali viene richiesto l'esercizio del diritto a detrazione avesse la qualità di soggetto passivo, che disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di fornirli e che avesse soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'IVA, o con la motivazione che il suddetto soggetto passivo non dispone, oltre che di detta fattura, di altri documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle circostanze menzionate.

60. Certamente, qualora sussistano **indizi che consentono di sospettare** l'esistenza di irregolarità o di evasioni, un operatore accorto potrebbe, secondo le circostanze del caso di specie, vedersi obbligato ad assumere informazioni su un altro operatore, presso il quale prevede di acquistare beni o servizi, al fine di sincerarsi della sua affidabilità.

61. Tuttavia, l'amministrazione fiscale non può esigere in maniera generale che il soggetto passivo il quale intende esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA, da un lato – al fine di assicurarsi che non sussistano irregolarità o evasioni a livello degli operatori a monte – verifichi che l'emittente della fattura correlata ai beni e ai servizi a titolo dei quali viene richiesto l'esercizio di tale diritto abbia la qualità di soggetto passivo, che disponga dei beni di cui trattasi e sia in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'IVA, o, dall'altro lato, che il suddetto soggetto passivo disponga di documenti a tale riguardo.

Fatture per operazioni inesistenti



DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA

SENTENZA DELLA CORTE UE DEL 21 GIUGNO 2012 - CAUSE RIUNITE C-80/11 E C-142/11

«65. Ne consegue che, imponendo ai soggetti passivi, in ragione del rischio di un diniego del diritto a detrazione, le misure elencate al punto 61 della presente sentenza, l'amministrazione fiscale trasferirebbe sui soggetti passivi i propri compiti di controllo, contravvenendo alle summenzionate disposizioni.

66. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni poste nella causa C-80/11 che gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), e 273 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale in base alla quale l'amministrazione fiscale nega il diritto a detrazione con la motivazione che il soggetto passivo non si è assicurato che l'emittente della fattura correlata ai beni a titolo dei quali viene richiesto l'esercizio del diritto a detrazione avesse la qualità di soggetto passivo, che disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di fornirli e che avesse soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'IVA, o con la motivazione che il suddetto soggetto passivo non dispone, oltre che di detta fattura, di altri documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle circostanze menzionate, benché ricorrano le condizioni di sostanza e di forma previste dalla direttiva 2006/112 per l'esercizio del diritto a detrazione e sebbene il soggetto passivo non disponga di indizi che giustifichino il sospetto dell'esistenza di irregolarità o evasioni nella sfera del suddetto emittente.»

Fatture per operazioni inesistenti



Corte di Cassazione, ordinanza n. 12590 del 27/02/2020 (dep. 25/06/2020)

«Rilevato che:

*... la CTR ... accoglieva l'appello dei contribuenti ritenendo che nella specie l'Agenzia delle entrate non aveva adempiuto l'onere probatorio sulla medesima incombente circa la consapevolezza della società contribuente di partecipare ad una frode, sostenendo che la cessione di autovetture con un **sottocosto di entità variabile dal 4,40% al 13,78%** era troppo modesto per autorizzare nel cessionario il sospetto di una frode fiscale.*

Considerato che:

2. Al riguardo va reiterato l'insegnamento della Corte di Giustizia reso con la sentenza 21 giugno 2012 nelle cause riunite C-80/11 e C-142/11 ...

3. Questa Corte (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5873 del 28/02/2019, Rv. 653071 - 01) ha fatto espressa applicazione di siffatta giurisprudenza unionale elaborando il principio di diritto secondo cui «non può revocarsi in dubbio che tale prova possa essere fornita anche mediante presunzioni, come espressamente prevede, per l'IVA, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2 (analogia previsione è contenuta, per le imposte dirette, nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39, comma 1, lett. d)» (cfr. Cass. 21953/07, che fa riferimento alla possibilità che l'amministrazione produca elementi anche indiziari, a sostegno della pretesa fiscale azionata; Cass. 9108/12, Cass. 15741/12, che osserva con chiarezza – in motivazione - come costituisca principio di carattere generale che la prova dei fatti possa essere data anche mediante presunzioni).

*4. Peraltro, la stessa Corte Europea mostra di valorizzare appieno la prova indiziaria o presuntiva, laddove afferma che la sussistenza di "indizi", **che consentano di sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasioni nella sfera dell'emittente delle fatture**, deve indurre l'operatore avveduto ad assumere informazioni sul soggetto dal quale intenda acquistare beni o servizi. In difetto, non potrà che essere escluso - per le ragioni suindicate - il diritto del medesimo alla detrazione di imposta (C. Giust. CE, 21.6.12, cit.)» (Cass. 14 dicembre 2012 n.23078; Cass. 14 dicembre 2012 n. 23560; Cass. 24 maggio 2013 n.12963). ...»*

Fatture per operazioni inesistenti



ARTICOLO PUBBLICATO SU FISCOOGGI ([HTTP://FISCOOGGI.IT](http://fiscooggi.it)) DEL 3 AGOSTO 2020 A COMMENTO ORDINANZA N. 12590 CORTE DI CASSAZIONE, «ATTENZIONE AGLI “INDIZI” PER NON INCORRERE IN OPERAZIONI INESISTENTI

«Inoltre, gli ermellini fanno proprio l'ulteriore addentellato in base al quale il soggetto passivo d'imposta non possa godere del predetto diritto alla detrazione d'imposta qualora non si sia puntualmente assicurato che l'emittente la fattura contestata:

- 1. avesse la qualità di soggetto passivo*
- 2. disponesse dei cespiti oggetto della transazione*
- 3. fosse in grado di fornirli correntemente*
- 4. avesse adempiuto ai propri doveri di dichiarazione e di versamento dell'Iva.»*

TOTALE CONTRASTO CON PUNTO 66. SENTENZA DELLA CORTE UE DEL 21 GIUGNO 2012 - CAUSE RIUNITE C-80/11 E C-142/11

I PROFILI DI INNESCO ***(sulla base dell'esperienza)***

IN SEDE AMMINISTRATIVA

- Segnalazioni effettuate da:
 - Direzione centrale accertamento;
 - Direzione regionale ovvero altro ufficio;
 - Altre Agenzie (es. Dogane);
 - Guardia di finanza;
 - Pubbliche amministrazioni;
 - Enti pubblici;

I PROFILI DI INNESCO ***(sulla base dell'esperienza)***

IN SEDE AMMINISTRATIVA

- Dati in possesso dell'anagrafe tributaria:
 - Disallineamenti da spesometro;
 - Liquidazioni periodiche iva;
 - Assenza di dichiarazioni presentate;
 - Assenza di dipendenti e/o beni strumentali;
 - Partita iva cessata;
 - Precedenti

INDAGINI DI NATURA PENALE

I PROFILI DI INNESCO? PATOLOGIE

L'amministrazione finanziaria, quando in sede di verifica si imbatte in un contribuente che, sulla base delle risultanze dell'anagrafe tributaria, è dotato di scarsi beni materiali e/o personale e non ha dichiarato i propri redditi o non ha versato le imposte all'erario presume ex abrupto che questi sia una cartiera

Un ragionamento che non tiene conto del fatto che, ad esempio, i piccoli prestatori d'opera spesso sono privi di grosse dotazioni di beni strumentali e/o personale dipendente ma ciò non li rende automaticamente emittenti di fatture false nel caso in cui non dichiarino, per i più svariati motivi, i redditi percepiti o non provvedano a versare le imposte dovute.

GLI INDICI DI ALLERTA ELABORATI DALL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA DELLA BANCA D'ITALIA (PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI)

PUBBLICAZIONE DEL 15 DICEMBRE 2020 DAL TITOLO:

«UN INDICATORE SINTETICO PER INDIVIDUARE LE SOCIETÀ COSIDDETTE CARTIERE»

*Il lavoro analizza le caratteristiche delle società cartiera sulla base delle informazioni derivanti **dai dati dei bilanci depositati**, un indicatore sintetico che segnala la presenza di caratteristiche tipiche di una cartiera. Una prima verifica empirica della significatività dell'indicatore, effettuata utilizzando il database dell'Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia nell'analisi delle operazioni sospette a questa segnalate, rileva che, a valori molto bassi dell'indicatore, corrispondono più frequentemente società coinvolte in frodi nelle fatturazioni e/o nell'IVA intracomunitaria, rispetto a quelle segnalate per altri fenomeni. L'indicatore può essere uno strumento di supporto nell'effettuare un primo screening sulle società potenziali cartiere. **Necessari rimangono comunque ulteriori approfondimenti finanziari, amministrativi e fiscali.***

GLI INDICI DI ALLERTA ELABORATI DALL'UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA DELLA BANCA D'ITALIA (PER LE SOCIETA' DI CAPITALI)

SCOPO E METODO

L'indicatore sintetizza alcune delle più significative caratteristiche delle cartiere sono relative alla struttura produttiva, al personale, all'esposizione finanziaria, alla dotazione patrimoniale e alla capacità reddituale, sulla base delle caratteristiche di un campione delle società dei settori non finanziari attive nel triennio 2016-18.

L'indicatore sintetico è stato derivato dall'aggregazione lineare di 5 indicatori semplici di bilancio, espressi come rapporti fra variabili del conto economico o dello stato patrimoniale di una società.

GLI INDICI DI ALLERTA ELABORATI DALL'UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA DELLA BANCA D'ITALIA (PER LE SOCIETA' DI CAPITALI)

SCOPO E METODO

Un indicatore sintetico con valori posizionati nella parte bassa della distribuzione sarà indicativo di una società che potrebbe avere le caratteristiche di una cartiera in quanto, al netto di possibili casi di falsi positivi, presenta ricavi elevati pur in assenza di una struttura produttiva, di personale, di finanziamenti propri e bancari e di valore aggiunto.

**GLI INDICI DI ALLERTA ELABORATI DALL'UNITA' DI INFORMAZIONE
FINANZIARIA DELLA BANCA D'ITALIA
(PER LE SOCIETA' DI CAPITALI)**

GLI INDICATORI ELEMENTARI

Tenuto conto che molte società cartiera redigono il bilancio in forma abbreviata, nell'individuazione dei 5 indici elementari sono state considerate (oltre al capitale sociale versato, disponibile comunque nel dataset Cerved) solo le voci presenti nel bilancio redatto ai sensi dell'art. 2435 bis del codice civile.

**GLI INDICI DI ALLERTA ELABORATI DALL'UNITA' DI INFORMAZIONE
FINANZIARIA DELLA BANCA D'ITALIA
(PER LE SOCIETA' DI CAPITALI)**

GLI INDICATORI ELEMENTARI

qimmat = immobilizzazioni materiali/attivo;

qonfin = interessi e altri oneri finanziari/ricavi;

qpatr = (capitale sociale versato + riserve nette)/passivo;

qacco = valore assoluto[(1 - (acquisti netti + costi per servizi e godimento di beni di terzi)/ricavi)]¹¹;

qclav = spese per il personale/ricavi;

(CFR. ALL.1 - DOCUMENTO UIF 15.12.2020 , PAG.13 E SEGUENTI)

**GLI INDICI DI ALLERTA ELABORATI DALL'UNITA' DI INFORMAZIONE
FINANZIARIA DELLA BANCA D'ITALIA
(PER LE SOCIETA' DI CAPITALI)**

**GLI INDICATORI ELEMENTARI SONO UNA SPIA DI POSSIBILE ANOMALIA CHE VA
SUFFRAGATA CON ULTERIORI INDAGINI E VERIFICHE
NON POSSONO DIVENTARE UNA PRESUNZIONE AUTOMATICA CON INVERSIONE
DELL'ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONTRIBUENTE (ES: STUDI DI
SETTORE, INDAGINI BANCARIE, ECC..)**

**GLI INDICI DI ALLERTA ELABORATI DALL'UNITA' DI INFORMAZIONE
FINANZIARIA DELLA BANCA D'ITALIA
(PER LE SOCIETA' DI CAPITALI)**

LIMITI

- **INDICI COSTRUITI SUL BILANCIO D'ESERCIZIO CHE, PER QUESTO MOTIVO, SI BASANO SULLE CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI CHE, PER LEGGE, SONO TENUTI AL DEPOSITO;**
- **NON TENGONO CONTO DELLA POSSIBILE OMISSIONE DEL DEPOSITO DA PARTE DEI SOGGETTI MAGGIORMENTE A RISCHIO;**
- **NON TENGONO CONTO DEI SOGGETTI D'IMPRESA NON OBBLIGATI ALLA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO (soc. di persone, ditte individuali, ecc..).**

LE INDICAZIONI PER EVITARE LE CARTIERE SOTTO FORMA DI DITTA INDIVIDUALE O SOCIETA' DI PERSONE

***GLI INDICATORI CONTENUTI NEL DOCUMENTO DEL 15.12.2020 INCONTRANO,
COME DETTO, IL LIMITE DI NON ESSERE APPLICABILI AD UNA LARGA FETTA
DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE ITALIANO, CARATTERIZZATO DA UN NUMERO
CONSIDEREVOLE DI MICRO IMPRESE NON COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA' DI
CAPITALI.***

***IN QUESTI CASI PUO' ESSERE D'AIUTO UN ALTRO DOCUMENTO, ELABORATO
DELLA STESSA U.I.F., PUBBLICATO CIRCA UN MESE PRIMA.***

LE INDICAZIONI PER EVITARE LE CARTIERE SOTTO FORMA DI DITTA INDIVIDUALE O SOCIETA' DI PERSONE

**«SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA B), DEL D.LGS 231/2007
OPERATIVITÀ CONNESSA CON ILLECITI FISCALI»**

Taglio nettamente più pratico/empirico

LE INDICAZIONI PER EVITARE LE CARTIERE SOTTO FORMA DI DITTA INDIVIDUALE O SOCIETA' DI PERSONE

**«SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA B), DEL D.LGS 231/2007
OPERATIVITÀ CONNESSA CON ILLECITI FISCALI»**

Le casistiche analizzate dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) rivelano schemi operativi consolidati, caratterizzati da giri di fondi tra persone fisiche e giuridiche collegate, false fatturazioni, transiti su rapporti personali di operatività apparentemente commerciale, prelevamenti di denaro contante da rapporti aziendali.

LE INDICAZIONI PER EVITARE LE CARTIERE SOTTO FORMA DI DITTA INDIVIDUALE O SOCIETA' DI PERSONE

*Nel documento vengono analizzate le quattro forme tipiche di evasione,
individuando gli aspetti peculiari alle singole fattispecie:*

- A. utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti;*
- B. frodi sull'IVA intracomunitaria;*
- C. frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale;*
- D. cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.*

Anche se non tutti gli elementi contenuti nel documento, per evidenti limiti di accesso alle informazioni, possono essere utilizzati da quell' imprenditore previdente che volesse tutelarsi rispetto a fornitori di dubbia fedeltà fiscale, rappresentano certamente un ottimo vademecum da usare, tanto in chiave preventiva che difensiva.

***LE INDICAZIONI PER EVITARE LE CARTIERE SOTTO FORMA DI
DITTA INDIVIDUALE O SOCIETA' DI PERSONE***

***OGNUNO DEGLI SCHEMI EVASIVI TRATTATI VIENE DESCRITTO NEGLI SCOPI CHE
MUOVONO GLI ATTORI DEL DISEGNO CRIMINOSO, NELLE CARATTERISTICHE
OGGETTIVE E SOGGETTIVE.***

***SPOSTIAMOCI SUL DOCUMENTO U.I.F.
(ALL.2)***

Fatture per operazioni inesistenti



VERIFICHE PREVENTIVE

Verifica della partita iva tramite da sito internet Ag. Entrate;

Verifica dei bilanci d'esercizio (se obbligato al deposito);

Verifica esistenza sede legale e operativa;

Verifica prezzi praticati rispetto alle medie di mercato;

Contratto in forma scritta e data certa;

Conservazione degli scambi di comunicazioni (email, messaggi, lettere, appunti, ecc..)

Documentazione del lavoro svolto;

Conservazione documentazione ausiliaria (bolle, ddt, altri documenti amministrativi attinenti all'operazione, documenti di cantiere, ecc..);

Annotazione riferimenti dei soggetti che hanno materialmente eseguito l'operazione;

Fattura con preciso dettaglio delle operazioni svolte\beni ceduti^(*);

Pagamento con mezzi tracciabili con cui risalire facilmente al beneficiario^(*)

NE BIS IN IDEM

ARTICOLO 19 – D.LGs. 74/2000

PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

- 1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.***
- 2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (notevolmente depotenziato dall'art. 7 DL 269/2003), che non siano persone fisiche concorrenti nel reato.***

NE BIS IN IDEM ***(cenni)***

***L'ORDINAMENTO PREVEDE ESPRESSAMENTE L'ASSOLUTA SEPARAZIONE TRA PROCEDIMENTO
TRIBUTARIO E PROCEDIMENTO PENALE.***

L'ART. 20 DEL D.LGS. 74/2000, rubricato

***«Rapporti tra procedimento penale e processo tributario»
dispone infatti***

***1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario
non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad
oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la
relativa definizione.***

NE BIS IN IDEM

PARZIALE TUTELA OFFERTA DALL'ORDINAMENTO

ARTICOLO 21 – D.Lgs. 74/2000

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI RITENUTE PENALMENTE RILEVANTI

- 1. L'UFFICIO COMPETENTE IRROGA COMUNQUE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE FATTE OGGETTO DI NOTIZIA DI REATO.**
- 2. TALI SANZIONI NON SONO ESEGUIBILI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI INDICALI DALL'ARTICOLO 19, COMMA 2, SALVO CHE IL PROCEDIMENTO PENALE SIA DEFINITO CON PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE O SENTENZA IRREVOCABILE DI ASSOLUZIONE O DI PROSCIoglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. In quest'ultimo caso, i termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi.**

NE BIS IN IDEM

PARZIALE TUTELA OFFERTA DALL'ORDINAMENTO

ARTICOLO 21 – D.Lgs. 74/2000

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI RITENUTE PENALMENTE RILEVANTI

3. NEI CASI DI IRROGAZIONE DI UN'UNICA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER PIÙ VIOLAZIONI TRIBUTARIE IN CONCORSO O CONTINUAZIONE FRA LORO, A NORMA DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997, N. 472, ALCUNE DELLE QUALI SOLTANTO PENALMENTE RILEVANTI, LA DISPOSIZIONE DEL COMMA 2 DEL PRESENTE ARTICOLO OPERA SOLO PER LA PARTE DELLA SANZIONE ECCEDENTE QUELLA CHE SAREBBE STATA APPLICABILE IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI NON PENALMENTE RILEVANTI.

NE BIS IN IDEM

PARZIALE TUTELA OFFERTA DALL'ORDINAMENTO

ARTICOLO 21 – D.Lgs. 74/2000

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI RITENUTE PENALMENTE RILEVANTI

3. NEI CASI DI IRROGAZIONE DI UN'UNICA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER PIÙ VIOLAZIONI TRIBUTARIE IN CONCORSO O CONTINUAZIONE FRA LORO, A NORMA DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997, N. 472, ALCUNE DELLE QUALI SOLTANTO PENALMENTE RILEVANTI, LA DISPOSIZIONE DEL COMMA 2 DEL PRESENTE ARTICOLO OPERA SOLO PER LA PARTE DELLA SANZIONE ECCEDENTE QUELLA CHE SAREBBE STATA APPLICABILE IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI NON PENALMENTE RILEVANTI.

NE BIS IN IDEM

PARZIALE TUTELA OFFERTA DALL'ORDINAMENTO

ARTICOLO 21 – D.LGS. 74/2000

***UNA NORMA CHE PARE QUASI DIMENTICATA, CERTAMENTE DAL FISCO.
TANT'E' CHE LA CASSAZIONE (PER SUA STESSA AMMISSIONE) SI E'
PRONUNCIATA IN RIFERIMENTO AD ESSA SOLTANTO, PER LA PRIMA VOLTA, NEL
2020 CON LA SENTENZA Sez. Trib, 08.10.2020 n. 21694***

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. TRIB., 08.10.2020 n. 21694

La vicenda trae origine da un procedimento penale tributario che vedeva coinvolto un noto personaggio dello spettacolo a cui veniva contestato il trasferimento fittizio della residenza all'estero e la correlata evasione di imposta, rilevante anche ai fini penali. Il procedimento si concludeva con l'assoluzione perché il fatto non sussiste, mentre aveva esito sfavorevole in sede tributaria di merito.

Veniva così proposto ricorso per Cassazione affidato ad un molteplicità di motivi tra i quali la violazione del ne bis in idem e l'inesigibilità della sanzione in virtù del tipo di assoluzione, e della formulazione letterale dell'art.20 co.2, che non ricomprende tra le fattispecie assolutorie che comportano il pagamento della sanzione l'assoluzione con formula «perché il fatto non sussiste»

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. TRIB., 08.10.2020 n. 21694

La Suprema Corte sgombra innanzitutto il campo sul tema del ne bis in idem...

30.7. LA DISPOSIZIONE [ART.21], DI NON PRONTA ESEGESI E PRIVA DI SOSTANZIALI RISCONTRI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE, HA NATURA STRUMENTALE E DELINEA LO STESSO CONTENUTO DEL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ INTRODOTTO CON L'ART. 19, POICHÉ STABILISCE, IN TERMINI UNIVOCI, CHE LA SANZIONE TRIBUTARIA DEVE, IN OGNI CASO, ESSERE IRROGATA ANCHE SE IL MEDESIMO FATTO SIA DI RILIEVO PENALE E COSTITUISCA OGGETTO DI NOTIZIA DI REATO.

IL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ, INFATTI VA RIFERITO, IN EVIDENZA, ALLA MATERIALE APPLICAZIONE DELLA SANZIONE, SENZA INCIDERE SULLE FASI, ANTERIORI, DELL'ACCERTAMENTO, DELLA CONTESTAZIONE E DELL'IRROGAZIONE, CHE PROCEDONO IN AUTONOMIA E, ANZI, DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE REALIZZATE.

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. TRIB., 08.10.2020 n. 21694

...ma mette in evidenza come esista il contrappeso rappresentato dall'articolo 20 co.2 del D.Lgs. 74/2000

30.8.IL NECESSARIO AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, INFATTI, TROVA IL SUO BILANCIAMENTO NELLA PREVISIONE DEL COMMA 2, IL QUALE ESCLUDE CHE LA SANZIONE POSSA ESSERE POSTA IN ESECUZIONE (SALVO CHE PER I SOGGETTI SOLIDALMENTE RESPONSABILI NON CONCORRENTI NEL REATO) FINO A CHE IL GIUDIZIO PENALE È PENDENTE SOLO LA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO PENALE È SUSCETTIBILE DI ATTIVARE LA PROCEDURA DI ESECUZIONE MA IN TERMINI SELETTIVI.

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. TRIB., 08.10.2020 n. 21694

QUALI I TERMINI SELETTIVI?

IN PARTICOLARE:

A) SE LA SENTENZA È DI CONDANNA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA RESTA DEFINITIVAMENTE INESEGUIBILE;

B) SE INVECE LA SENTENZA PENALE È FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE LA SANZIONE DIVIENE ESEGUIBILE SOLAMENTE SE IL PROCEDIMENTO PENALE È DEFINITO «CON PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE O SENTENZA IRREVOCABILE DI ASSOLUZIONE O DI PROSCIoglimento con formula CHE ESCLUDE LA RILEVANZA PENALE DEL FATTO».

LA LOCUZIONE IMPIEGATA DAL LEGISLATORE, INVERO INFORMALE RISPETTO ALLE INDICAZIONI DI CUI ALL'ART, 530 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, SEMBRA DEPORRE NEL SENSO CHE LA POSSIBILITÀ DI DARE CORSO ALL'ESECUZIONE DELLA SANZIONE RICHIEDA CHE IL FATTO SUSSISTA, ESCLUSA SOLO LA "RILEVANZA PENALE" DELLO STESSO.

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. TRIB., 08.10.2020 n. 21694

INESIGIBILITÀ DELLA SANZIONE ANCHE CON ASSOLUZIONE

SI PUÒ RITENERE, DUNQUE, CHE L'ASSOLUZIONE O IL PROSCIoglimento PER L'INSUSSISTENZA DEL FATTO DETERMINI, DI NORMA, L'INESEGUIBILITÀ DEFINITIVA DELLA SANZIONE. IN UNA PROSPETTIVA GENERALE, DEL RESTO, SOLO IN UNA TALE IPOTESI ERA ASTRATTAMENTE CONFIGURABILE UNA POTENZIALE FRIZIONE TRA GLI ESITI NEI DIVERSI PROCEDIMENTI, LA CUI COMPOSIZIONE VIENE RISOLTA NELLA FASE ULTIMA DELLA CONCRETA ATTUAZIONE DELLA MISURA.

AL TEMPO STESSO, TUTTAVIA, PROPRIO L'IMPIEGO DI UNA ESPRESSIONE ATECNICA E NON PIENAMENTE COLLIMANTE CON LE CATEGORIE PENALISTICHE NON PUÒ COMPORTARE L'AUTOMATICA E INELUDIBILE TRASPOSIZIONE DELLE FORMULE ASSOLUTORIE, PUR DI PIÙ AMPIA LATITUDINE, ALLA FATTISPECIE SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA.

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. TRIB., 08.10.2020 n. 21694

INESIGIBILITÀ DELLA SANZIONE ANCHE CON ASSOLUZIONE

IN VIA MERAMENTE ESEMPLIFICATIVA, VA RILEVATO CHE L'ORIENTAMENTO PREVALENTE DELLA CASSAZIONE PENALE, CON RIGUARDO AL REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELL'IVA, PREVISTO DALL'ALT. 10-TER D.LGS. N. 74 DEL 2000, REPUTA CHE LA SOGLIA DI PUNIBILITÀ CONFIGURI «UN ELEMENTO COSTITUTIVO DEL REATO, CON LA CONSEGUENZA CHE LA SUA MANCATA INTEGRAZIONE COMPORTA L'ASSOLUZIONE CON LA FORMULA "IL FATTO NON SUSSISTE"» (V. CASS. PEN. N. 35611 DEL 16.6.2016) E, DUNQUE, SEMBRA IMPORSI ANCHE IN UNA SIMILE EVENIENZA UNA VALUTAZIONE IN CONCRETO, IN ISPECIE PER LE EVENTUALI EVASIONI AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI PUNIBILITÀ.

IN ALTRI TERMINI, IL "FATTO" VA NECESSARIAMENTE RIGUARDATO SOTTO IL VERSANTE NATURALISTICO IN RELAZIONE AGLI ELEMENTI COSTITUTIVI VUOI DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO VUOI DI QUELLO PENALE.

MA COSA INTENDE LA CORTE CON IL CONCETTO CHE PRECEDE?

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. TRIB., 08.10.2020 n. 21694
MA COSA INTENDE LA CORTE CON IL CONCETTO CHE PRECEDE?

FACCIAMO DUE ESEMPI

- 1) NEL CASO DEL CANTANTE E' STATO ACCLARATO IN SEDE PENALE CHE NON VI E' ALCUNA EVASIONE E PERTANTO ALCUNA SANZIONE AMMINISTRATIVA E' DOVUTA;**
- 2) NEL CASO DI OMESSO VERSAMENTO IVA QUALORA VENGA ACCERTATO CHE L'IMPOSTA E' STATA EVASA, MA SOTTO LA SOGLIA PENALE, ALLORA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA SARA' SENZ'ALTRO DOVUTA AL FINE DI EVITARE SITUAZIONI DI SOSTANZIALE IMPUNITA'.**

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. TRIB., 08.10.2020 n. 21694

L'ASPETTO CRITICO

LA SUPREMA CORTE FA POI LA SEGUENTE CONSIDERAZIONE

30.9. OCCORRE PORRE IN EVIDENZA, INFINE, CHE LE QUESTIONI DA ULTIMO ESPOSTE RESTANO COMUNQUE ESTRANEE ALLA FASE DI COGNIZIONE POICHÉ INVESTONO L'EVENTUALE ESECUZIONE DELLA SANZIONE.

L'ULTIMO PERIODO DEL COMMA 2, DEL RESTO, È ESPLICITO NEL RIFERIRSI AI «TERMINI DELLA RISCOSSIONE», CHE DECORRONO DALLA COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE. NE DERIVA CHE LA PROBLEMATICHE NON È SUSCETTIBILE DI ESSERE SOLLEVATA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE PROMOSSO AVVERSO L'ATTO DI CONTESTAZIONE.

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. TRIB., 08.10.2020 n. 21694

L'ASPETTO CRITICO

**SI PONGONO DUE ORDINI DI PROBLEMI CHE AD OGGI NON HANNO UNIVOCA
RISPOSTA (PERLOMENO A LIVELLO PRATICO)**

- 1. IN LINEA GENERALE BEN DIFFICILMENTE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE SI
ASTERRA' DALL'ESEGUIRE LA SANZIONE SENZA UN'ESPLICITA DIRETTIVA IN
TAL SENSO DA PARTE DELL'ENTE TITOLARE DEL CREDITO (RESPONSABILITA'
PER DANNO ERARIALE).**
- 2. COME COMPORTARSI CON GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOESATTIVI PER I
QUALI, STANTE LA NATURA DEGLI STESSI, NON E' PIU' PREVISTO IL PASSAGGIO
RAPPRESENTATO DELLA CARTELLA ESATTORIALE (CHE ERA IL PRIMO ATTO
DELLA RISCOSSIONE)?**

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. TRIB., 08.10.2020 n. 21694

L'ASPETTO CRITICO

RISPETTO ALL'ACCERTAMENTO IMPO-ESATTIVO SAREBBE LOGICO ATTENDERSI L'EMISSIONE DI UNO SPECIFICO ATTO AD HOC NEL QUALE VENGA IRROGATA LA SANZIONE MA L'INTIMAZIONE AD ADEMPIERE (PRECETTO) RIGUARDI UNICAMENTE LE IMPOSTE E GLI INTERESSI.

SE OGGI UN NOSTRO ASSISTITO FOSSE RAGGIUNTO DA UN AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPOESATTIVO, POCO DIFENDIBILE NEL MERITO E CORRELATO DA UN PROCEDIMENTO PENALE COME PROCEDERE?

A) ATTENDERE IL PRIMO ATTO EMESSO DALLA RISCOSSIONE E QUINDI IMPUGNARLO?

B) IMPUGNARE DIRETTAMENTE L'IMPOESATTIVO PER CONTESTARE LE SANZIONI?

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. TRIB., 08.10.2020 n. 21694

L'ASPETTO CRITICO

***SI RITIENE CHE A TITOLO PRUDENZIALE SIA MAGGIORMENTE SICURA L'OPZIONE B).
IMPUGNARE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER LE SOLE SANZIONI, DOPODICHE'
VALUTARE IL DA FARSI QUALORA L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROCEDESSE
COMUNQUE CON AUZIONI ESECUTIVE O CAUTELARI (QUALE GIUDICE NATURALE?)***